

Assicurazione Viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: IMA Italia Assistance S.p.A.

Prodotto: Assicurazione viaggio dedicata all'attività di organizzazione svolta dalle agenzie di viaggio PRODOTTO MB

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile, Ed. 10/2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

IMA Italia Assistance S.p.A. Piazza Indro Montanelli; n. civico 20; -20099 Sesto San Giovanni (MI); tel. +39 02 24 128 (1); sito internet: www.imaitalia.it; e-mail: assistance@imaitalia.it; PEC: imaitalia@pec.imaitalia.it.

IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all'Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 -20099 Sesto San Giovanni (MI); tel. +39 02 24 128 (1), sito internet: www.imaitalia.it, e-mail: assistance@imaitalia.it, PEC: imaitalia@pec.imaitalia.it, Autorizzata all'esercizio con Decreto Ministeriale del 01/10/1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11/10/1993, Numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione 1.00114.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'anno 2020).

Ammontare complessivo del patrimonio netto: 23.955.861 €;

Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 3.856.985 €;

Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 18.271.226 € (riserve ed utili riportati a nuovo)

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet www.imaitalia.it nell'area comunicati.

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 12.420.762,09€;

Requisito patrimoniale minimo (MCR): 5.589.342,94 €;

Fondi propri a copertura (eligible own funds): 26.663.435,61 €;

Indice di solvibilità (solvency ratio), che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 214,7%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

ASSISTENZA IN VIAGGIO: CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA

Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell'Assicurato e segnalazione di un medico specialistico in zona.

ASSISTENZA IN VIAGGIO: INVIO DI MEDICINALI URGENTI

Quando l'Assicurato necessita urgentemente di medicinali, per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica, e che risultino irreperibili sul posto.

ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASPORTO SANITARIO

a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;

b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato.

ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO

Organizzazione e presa in carico del rientro sanitario dell'Assicurato, con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. La prestazione non prevede massimali.

ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle spese di soggiorno entro il limite massimo di € 100,00 al giorno e per un massimo di 7 giorni dopo la data di rientro. Tale garanzia si intende estesa ad un solo compagno di viaggio o ad un solo familiare maggiorenne.

<p>ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASPORTO DELLA SALMA dell'Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di residenza ovvero al luogo di sepoltura in Italia.</p>										
<p>ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO DEI FAMILIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO purché assicurati a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell'Assicurato.</p>										
<p>ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO alla propria residenza in caso di decesso o ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare, se l'Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.</p>										
<p>ASSISTENZA IN VIAGGIO: VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 5 giorni e si renda necessaria la presenza di un familiare maggiorenne per assisterlo, qualora non già presente sul posto, viene rimborsato il costo del biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno, nonché le spese di soggiorno entro il limite massimo di € 100,00 al giorno e per un massimo di 7 giorni.</p>										
<p>ASSISTENZA IN VIAGGIO: INTERPRETE A DISPOSIZIONE quando l'Assicurato a seguito di ricovero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il limite massimo di € 500,00.</p>										
<p>ASSISTENZA IN VIAGGIO: SEGNALAZIONE DI UN LEGALE Segnalazione di un legale quando l'Assicurato sia ritenuto responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala un legale e anticipa i costi per la difesa dell'Assicurato e/o per l'eventuale cauzione penale, previa adeguata garanzia bancaria, entro l'importo massimo di € 3.000,00.</p>										
<p>ASSISTENZA IN VIAGGIO: ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ Anticipo spese di prima necessità a causa di eventi imprevisi di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di € 500,00.</p>										
<p>ASSISTENZA IN VIAGGIO: PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO la Struttura Organizzativa provvederà per l'Assicurato, i familiari o il compagno di viaggio, anche essi assicurati, all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio, a fronte di regolare certificato medico o quarantena o isolamento o sorveglianza attiva accertato, documentato e imposto dalle Autorità Italiane dell'Assicurato stesso, e l'Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 7 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.</p>										
<p>ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi di prima necessità a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.</p>										
<p>ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIMBORSO SPESE TELEFONICHE La Società prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Struttura Organizzativa fino a concorrenza di € 100,00.</p>										
<p>ASSISTENZA IN VIAGGIO: ASSISTENZA AI MINORI Qualora a seguito di malattia o infortunio, l'Assicurato non possa prendersi cura dei figli minori in viaggio con lui, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata, un biglietto A/R in treno o aereo, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio.</p>										
<p>SPESE MEDICHE IN VIAGGIO La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche conseguenti a infortuni o malattia sostenute in loco, indispensabili e non rimandabili al rientro. La Società rimborserà le spese incontrate, nei limiti di costo degli ospedali pubblici e nelle strutture private purché autorizzate dalla Struttura Organizzativa e ferme le seguenti somme assicurate. I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio ed al livello di copertura scelto e sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo:</p> <table border="1" data-bbox="400 1491 1209 1657"> <thead> <tr> <th>Spese Mediche in Viaggio. Spese ospedaliere e chirurgiche</th> <th>MB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USA e CANADA</td> <td>€ 50.000,00</td> </tr> <tr> <td>Mondo intero - Russia</td> <td>€ 50.000,00</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>€ 20.000,00</td> </tr> <tr> <td>Italia</td> <td>€ 1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Spese Mediche in Viaggio. Spese ospedaliere e chirurgiche	MB	USA e CANADA	€ 50.000,00	Mondo intero - Russia	€ 50.000,00	Europa	€ 20.000,00	Italia	€ 1.000,00
Spese Mediche in Viaggio. Spese ospedaliere e chirurgiche	MB									
USA e CANADA	€ 50.000,00									
Mondo intero - Russia	€ 50.000,00									
Europa	€ 20.000,00									
Italia	€ 1.000,00									
<p>BAGAGLIO La Società rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché esclusivamente nel caso di consegna a vettore, anche le perdite conseguenti a smarrimento e danneggiamento del bagaglio che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a € 750,00. Limite massimo per singolo oggetto € 150,00. Nell'ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili: SPESE DI PRIMA NECESSITÀ In caso di ritardata riconsegna del bagaglio non inferiore alle 12 ore o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 150,00 RIFACIMENTO DOCUMENTI Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 150,00</p>										



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

A precisazione di quanto indicato nel DIP, quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo, colpa grave, incuria dell'Assicurato;
 - b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di vandalismo;
 - c) atti di terrorismo. La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio;
 - d) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche;
 - e) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - f) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sport aerei in genere; guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili; corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore l'esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale; Si intendono comunque esclusi tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
 - g) atti di temerarietà;
 - h) le malattie infettive qualora l'intervento d'assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
 - i) svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
 - j) eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri. Si intendono sempre esclusi dalla copertura e non assicurabili i viaggi verso o attraverso i seguenti Paesi: Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Cisgiordania, Corea del Nord, Costa d'Avorio, Etiopia, Haiti, Iraq, Kosovo, Libano, Libia, Liberia, Nepal, Papua Nuova Guinea, Repubblica Cecena, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Sahara Occidentale, Sierra Leone, Siria, Somalia, Striscia di Gaza, Sudan, Uganda, Yemen. Sono altresì escluse le prestazioni relative a viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
 - k) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione;
 - l) malattie preesistenti; La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio;
 - m) malattie correlate alla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e correlate al puerperio; aborto terapeutico; parto;
 - n) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
 - o) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale;
 - p) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS) ad eccezione dell'accertato e documentato contagio da COVID-19 per il quale la presente esclusione non è operante, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
 - q) quarantene.
- Sono inoltre escluse:
- r) le spese per la ricerca di persone scomparse o disperse, tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 1.500,00;
 - s) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;
 - t) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
 - u) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
 - v) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
 - w) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
 - x) le Garanzie / Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di

	mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
--	---

	Ci sono limiti di copertura?
---	-------------------------------------

ASSISTENZA IN VIAGGIO: INVIO MEDICINALI URGENTI	In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato. La prestazione opera sempreché i medicinali siano commercializzati in Italia.
ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASPORTO SANITARIO	L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO	Il trasporto dai Paesi extra Europei, eccettuati quelli del Bacino del Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea su classe economica, eventualmente barellato.
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIMPATRIO SALMA	Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero e ricerca della salma.
ASSISTENZA IN VIAGGIO, Per le sole Garanzie/Prestazioni:	Trasporto Sanitario; Rientro Sanitario dell' Assicurato; Rientro dell'Assicurato convalescente; Trasporto della salma; Rientro dei familiari; Rientro anticipato dell' Assicurato; Viaggio di un familiare; qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l'importo di € 750,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.
	1. Per gli Assicurati residenti all'estero le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia. 2. L'Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO	Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato.
BAGAGLIO	L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. La Società rimborserà complessivamente: - fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile; radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica; strumenti musicali; armi da difesa personale e/o da caccia; attrezzatura subacquea; occhiali da vista o da sole. - fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari; gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi.
	La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni che derivano da: • dimenticanza, incuria dell'assicurato; • furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave non visibile dall'esterno; • furto dell'intero veicolo, • furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato. Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?
---	--

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>ASSISTENZA IN VIAGGIO</p> <p>Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.</p> <p>La Società mette a disposizione dell' Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero</p> <p style="text-align: center;">NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO</p> <p style="text-align: center;"><u>+39 02.24128665</u></p> <p>La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati.</p> <p>Qualora l'Assicurato fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 02.24128245 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).</p> <p>SPESE MEDICHE IN VIAGGIO</p>
---------------------------------------	--

La Società, preventivamente contattata, chiamando la Struttura Organizzativa al numero:

NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA

+39 02.24128665

rilascia un numero di pratica all'assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Società, in condizioni di essere rimpatriato.

Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

ATTENZIONE!

Per spese superiori a € 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.

La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:

•collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa

•via mail all'indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa

•in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa

•telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

inviando

-propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati della Tessera Assicurativa, codice IBAN;

-diagnosi del medico curante sul posto;

-originali delle fatture o ricevute pagate;

-la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

BAGAGLIO

In caso di danni o perdite al bagaglio, l'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:

• collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa

• via mail all'indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa

• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa

• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) Cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, dati identificativi della polizza, codice IBAN;

b) Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;

c) Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;

d) In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio "Lost and Found" dell'Ente Aeroportuale e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo l'Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. Resta salvo il diritto di

	<p>surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L'Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;</p> <p>e) In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;</p> <p>f) In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta;</p> <p>g) In caso di acquisti di beni prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.</p>
	Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese: La presente polizza non prevede la gestione da parte di altre imprese
	Prescrizione: Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 c.c.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	l'indennizzo è corrisposto all'Assicurato entro il termine di 30 gg. dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta dall'Ufficio Gestione Sinistri.



Quando e come devo pagare?

Premio	I premi sono pagati mensilmente dal Contraente all'AGENZIA che distribuisce la polizza per conto di IMA.
Rimborso	Per questa polizza non è previsto il rimborso del premio e pertanto non si applicano le relative trattenute previste per legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Per il Contraente la polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione ed avrà una durata di 1 anno con tacito rinnovo.
Sospensione	Per questa polizza non sono previste particolari ipotesi di sospensione delle garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Per la presente polizza non è previsto il diritto di ripensamento.
Risoluzione	Non sono previsti casi ulteriori che legittimano la risoluzione del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

E' rivolto alle agenzie di viaggio che intendono offrire ai propri clienti un'assistenza ed una copertura dei rischi che possono insorgere nel corso di un viaggio.



Quali costi devo sostenere?

La presente polizza è gratuita per gli Assicurati, il pagamento del premio è sostenuto dal Contraente e comprensivo di commissioni pari al 15%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – fax: +39 02. 26223973 – p.e.c: imaitalia@pec.imaitalia.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame dei reclami ricevuti è l'Ufficio Reclami di IMA Italia Assistance S.p.A. In ottemperanza alle vigenti disposizioni la risposta al reclamo avverrà entro 45 giorni dal suo ricevimento.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, trasmettendo il reclamo via posta a IVASS Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure a mezzo fax al n. 06.42133206, o anche via p.e.c. all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it , corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Info su: www.ivass.it . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Sistema alternativo obbligatorio.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/ .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.